Allegato A18_01

Convenzione fornitura acqua da Acquedotto Pugliese Spa

CONVENZIONE

tra

Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede in Bari alla via Cognetti, n.36 (codice fiscale e partita i.v.a. n. 00347000721), rappresentata da Renato Scognamiglio, in qualità di Amministratore Delegato, nel seguito del presente atto denominata anche "AQP";

0

Energia Modugno S.p.A., con sede legale in Modugno via 10 Marzo 59/A (codice fiscale e partita i.v.a. n. 06259480728) rappresentata da Massimo Orlandi, in qualità di Presidente, nel seguito del presente atto denominata anche "Energia";

premesso che:

- l'AQP, è gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Regione Puglia fino alla data del 31 dicembre 2018, giusta D.Lgs.141/1999, nonchè Convenzione stipulata il 29 settembre 2002 con il Commissario Delegato per l'Emergenza socio economico ambientale in Puglia;
- l'AQP gestisce attualmente il depuratore comunale denominato "Bari Ovest" a servizio dell'abitato di Bari;
- la Regione Puglia deve provvedere alla pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue di cui all'art .5 del D.M. 185/2003;
- in data 18.4.2002 Energia ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 55/2002 per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a metano della potenza complessiva di circa 750 MWe ubicata all'interno dell'Area per lo Sviluppo Industriale di Modugno (BA) e relative opere connesse, consistenti in un metanodotto della lunghezza di circa 1,2 km, che interesserà i Comuni di Modugno e Bitonto di connessione all'esistente stazione di smistamento del gas ad alta pressione (stazione-impianto di Monteladrone) in Comune di Bitonto, nonché un elettrodotto di connessione alla rete nazionale di trasporto a 380 kV (linea Bari Ovest-Foggia) della lunghezza di circa 5,4 km, che verrà realizzato in parte in cavo interrato (3,3 km) ed in parte in cavo aereo (2,1 km) ed interesserà i Comuni di Modugno, Bitonto, Palo del Colle (la "Centrale");
- con Decreto del Ministero per le Attività Produttive n. 55/09/2004 del 28 giugno 2004 (cui nel seguito del presente atto si farà riferimento come "MAP") sono stati autorizzati la costruzione e l'esercizio della Centrale e delle opere connesse;
- ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2002 convertito in Legge 55/02 "...
 la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a
 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere
 di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle
 Attività Produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso
 comunque denominati, previsti dalle norme vigenti ...";
- con successivo provvedimento del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio del 9 marzo 2005, prot. n. DSA/2005/06326 (di seguito il "MATT"), è stata ritenuta esente dalla preventiva procedura di VIA una modifica del sistema di raffreddamento già autorizzata, trattandosi di sistema innovativo che garantisce ottimizzazione dell'impiego della risorsa idrica;
- tale variante è stata definitivamente approvata anche dal Ministero Attività Produttive con Decreto n. 55/05/2005 MD del 7/6/2005;
- più in particolare, per il funzionamento della Centrale si rende necessaria la realizzazione, da parte di Energia, di un sistema (cui di seguito si farà riferimento complessivamente come il "Sistema di Approvvigionamento Idrico") così composto:
 - un sistema di trattamento/recupero dei reflui provenienti dal Depuratore di Bari Ovest (l' "Impianto di Recupero") per il riutilizzo in Centrale all'interno

lu

X

- di quest'ultima , "secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 185 del 12/06/2003 concernente il riutilizzo delle acque reflue";
- un sistema di adduzione, ovvero l'insieme delle opere necessarie per il trasferimento dei reflui in uscita dal Depuratore di Bari Ovest sino all'Impianto di
 Recupero (il "Sistema di Adduzione"), "secondo le disposizioni di cui al
 D.M. n. 185 del 12/06/ 2003 concernente il riutilizzo delle acque reflue";
- la scelta del sito proposto per la realizzazione della Centrale è stata operata in funzione della presenza di infrastrutture già presenti nell'area A.S.I., della possibilità di immediata fruizione dell'area, della compatibilità urbanistica, della relativa vicinanza delle connessioni con la linea ENEL 380 kV e con la rete gas SNAM, della viabilità esistente, della disponibilità di acqua reflua per la centrale, garantita dall'impianto di depurazione Bari Ovest;
- relativamente ai fabbisogni di acque reflue necessari per il funzionamento della Centrale (di cui al MATT del 9 marzo 2005), tali fabbisogni ammontano complessivamente a 50 m3/h e dovranno essere garantiti dalle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione Bari Ovest, secondo quanto statuito dal MAP;
- Energia ha verificato e preso atto delle caratteristiche delle acque reflue abitualmente licenziate dal Depuratore di Bari Ovest, mediante l'esame dei dati storici messi a disposizione da AQP e della campagna di analisi realizzata nel corso del 2004;
- l'impianto di depurazione di Bari Ovest è attualmente interessato da lavori di adeguamento, che potrebbero, fino al loro completamento, comportare temporanei decadimenti della qualità dei reflui licenziati;
- per i casi di emergenza in cui il suddetto depuratore Bari Ovest non riuscisse a fornire ad Energia i quantitativi d'acqua necessari, il Consorzio ASI, con Convenzione stipulata con Energia in data 3 novembre 2003 si è reso disponibile ad assicurare alla
 stessa Energia la portata di acque necessaria mediante l'utilizzo di pozzi ubicati
 nell'area ASI;
- il summenzionato approvvigionamento in emergenza dai pozzi esistenti in area ASI, in ottemperanza a quanto previsto nel MAP, non potrà in alcun modo rappresentare fonte alternativa e/o integrativa di approvvigionamento per la Centrale e che dovrà quindi essere utilizzato esclusivamente per consentire la fermata della Centrale in condizioni di sicurezza, in situazioni di malfunzionamenti o fermi del Depuratore;
- il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con provvedimento del 6 aprile 2004 (poi recepito dal MAP), hanno espresso Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di Centrale proposto da Energia e con specifico riguardo all'approvvigionamento di acque reflue hanno dettato le seguenti prescrizioni:
 - "(...) L'approvvigionamento idrico per il sistema di raffreddamento della centrale dovrà avvenire esclusivamente per mezzo delle acque reflue provenienti dal Depuratore Bari-Ovest e quindi, anche in base ad ulteriori e più specifici accordi del Proponente (i.e, Energia S.p.A.) con il Consorzio A.S.I. e/o con Acquedotto Pugliese S.p.A. gestore del suddetto impianto di depurazione, la centrale potrà entrare in esercizio solo a seguito della realizzazione e del regolare esercizio delle opere necessarie all'adduzione ed al trattamento delle acque depurate, nella quantità e qualità idonea al funzionamento della stessa;[...]
 - Durante l'esercizio della centrale, in caso di guasti o malfunzionamenti dell'impianto di depurazione, potrà essere autorizzato l'approvvigionamento in emergenza tramite i pozzi attualmente esistenti nell'area A.S.I., limitatamente al tempo strettamente necessario alla fermata della centrale in condizioni di sicurezza e comunque per un tempo non superiore alle 24 ore; la centrale potrà riprendere il regolare funzionamento solo a seguito del ripristino delle condizioni ordinarie di approvvigionamento idrico dal depuratore secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 185 del 12/06/2003 concernente il riutilizzo delle acque reflue. Dovranno essere predisposte ed attuate idonee procedure di

comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti (Acquedotto Pugliese S.p.A, Consorzio A.S.I., Proponente, Autorità preposte) in relazione a situazioni di guasti o malfunzionamenti del sistema di approvvigionamento idrico che possono comportare effetti sul regolare esercizio della centrale; in relazione alle situazioni di emergenza e di interruzione dell'esercizio della centrale, dovrà comunque essere prevista ed attuata una procedura di comunicazione alle Autorità preposte;

- Le linee di approvvigionamento idrico alla centrale (ordinaria e di emergenza) dovranno essere separate e dotate ciascuna di sistemi di misurazione delle portate che consentano di identificare in maniera univoca i quantitativi d'acqua utilizzati dalla centrale; la linea dedicata per l' approvvigionamento in emergenza da pozzi dovrà essere posta sotto il controllo delle competenti Autorità e strutture locali (ARPA Puglia) al fine di monitorare i quantitativi prelevati;
- Dovrà essere redatto il progetto esecutivo delle opere di adduzione, trattamento e distribuzione delle acque provenienti dal depuratore Bari-Ovest necessarie all'approvvigionamento idrico della centrale; il progetto sarà soggetto all'approvazione delle Autorità preposte che, in particolare, in vista della imminente emanazione del regolamento di cui all'art.26, comma 2 del D.Lgs. 11.5.1999 n° 152, dovranno verificarne la coerenza con i criteri e gli obiettivi che saranno contenuti nel suddetto regolamento; il progetto dovrà contenere idonee procedure di controllo e di emergenza, interna ed esterna, in relazione alle situazioni di malfunzionamento del sistema ordinario di approvvigionamento idrico(...);
- il sopracitato provvedimento MATT 9 marzo 2005, di esenzione dalla VIA con riguardo al progetto di modifica dell'impianto di raffreddamento, ha mantenuto ferme le summenzionate prescrizioni;
- Energia sta predisponendo il progetto esecutivo del sistema di approvvigionamento idrico da sottoporre alle competenti Autorità così come previsto dal MAP;
- la presente convenzione diventa inefficace nell'ipotesi in cui non sarà rilasciata ad AQP l'autorizzazione ex articolo 45 D.Lgs. 152/99, la cui istanza è stata presentata alla Provincia di Bari. In tal caso, considerati i rilevanti interessi pubblici in gioco, le Parti di comune accordo si impegnano sin d'ora a porre in essere ogni utile attività volta a consentire comunque il trasferimento delle acque reflue al Sistema di Approvvigionamento Idrico. Resta inteso che se, successivamente al suddetto diniego, AQP, a seguito di presentazione di nuova istanza, ottenga il titolo autorizzatorio di cui sopra, la presente Convenzione riprenderà immediata efficacia.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Richiamo delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione.

La presente Convenzione disciplina la fornitura da parte di AQP in favore di Energia di acque reflue provenienti dal Depuratore di Bari Ovest, in conformità alle disposizioni del MAP.

Articolo 3 - Condizioni e fonti di disciplina del rapporto

Il rapporto inter partes è disciplinato dalle condizioni di cui alla presente convenzione, fermo restando il rispetto delle vigenti norme di legge e regolamenti di settore.

In y

Articolo 4 - Obblighi di Energia

Durante l'esercizio della Centrale, Energia è tenuta a svolgere tutte le operazioni necessarie all'ottenimento con continuità dei requisiti operativi richiesti, ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni ed a provvedere a tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il corretto esercizio del "Sistema di Approvvigionamento Idrico".

Tutti gli oneri riguardanti il "Sistema di Approvvigionamento idrico" sono ad esclusivo carico di Energia, con espresso esonero di responsabilità da parte di AQP.

Energia s'impegna a realizzare, a propria cura e spese e sotto la sorveglianza di AQP, le opere di presa poste all'interno del Depuratore di Bari Ovest per l'approvvigionamento di reflui dallo stesso depuratore al Sistema di Approvvigionamento Idrico solo dopo aver ricevuto espressa autorizzazione da parte di AQP sull'ubicazione del punto di presa.

Energia si obbliga a tenere separate le linee di approvvigionamento idrico alla Centrale (linea ordinaria e linea di emergenza) e a dotarle di sistemi di misurazione delle portate che consentano di identificare in maniera univoca i quantitativi d'acqua utilizzati dalla Centrale.

Energia si obbliga a porre la linea destinata all'approvvigionamento in emergenza da pozzi sotto il controllo delle competenti Autorità e strutture locali (ARPA Puglia) per consentire il monitoraggio dei quantitativi prelevati.

Energia si obbliga altresì a garantire la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza in occasione o comunque nel corso del rapporto contrattuale con AOP.

Energia si impegna a manlevare AQP da qualsivoglia responsabilità per danni, diretti od indiretti, eventualmente derivanti dalle "attività di cantiere" svolte durante la costruzione della Centrale e/o del "Sistema di Approvvigionamento idrico".

Energia si impegna a manlevare AQP da qualsivoglia responsabilità per danni, diretti od indiretti, eventualmente derivanti dalla qualità o da temporanee limitazioni nella quantità dei reflui forniti dal depuratore di Bari Ovest.

Energia rinuncia pertanto a rivalersi su AQP per qualsivoglia danno, diretto od indiretto, derivante da disfunzioni o da fermo della Centrale conseguenti a mancata o limitata fornitura o variazioni delle caratteristiche qualitative anche derivanti da provvedimenti amministrativi e/o delle Autorità.

Energia rinuncia altresì a rivalersi nel confronti di AQP per qualunque danno direttamente o indirettamente derivante al "Sistema di Approvvigionamento Idrico", in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione.

Resta inteso che le manleve e le rinunce di cui ai commi precedenti attengono anche ai danni eventualmente subiti da Energia nella fase di realizzazione della Centrale e del Sistema di Approvvigionamento Idrico.

Energia garantisce che, anche in situazioni di emergenza (come disfunzioni della centrale), non effettuerà alcuno scarico delle acque provenienti dal depuratore di Bari Ovest, provvedendo alla relativa gestione a norma di legge.

Energia si obbliga a dotarsi di tutte le autorizzazioni, ivi comprese quelle in materia ambientale, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Sono a carico di Energia la realizzazione e gestione del sistema di sicurezza e controllo, l'organizzazione e gestione delle procedure di comunicazione previste dal MAT, nonché l'assunzione delle relative spese.

Articolo 5 - Obblighi di AOP

AQP si obbliga a fornire ad Energia le acque reflue provenienti dal Depuratore Bari-Ovest per un quantitativo fino a 50 mc/h medi giornalieri, fermo restando quanto indicato al precedente art. 4.

AQP si obbliga altresì a consentire ad Energia S.p.A. – e/o a soggetti da questa indicati o incaricati – il passaggio e lo stazionamento sulle proprie aree al fine e per il tempo necessario ad eseguire i lavori di installazione delle opere di presa nonché, ove necessaria, la manutenzione delle opere stesse.

Articolo 6 - Obblighi reciproci delle parti

Le Parti, in conformità a quanto previsto nel MAP, si obbligano a predisporre ed attuare idonee procedure di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti (Energia, Acquedotto Pugliese, Consorzio A.S.I., altre eventuali Autorità a vario titolo preposte) in relazione a situazioni di guasti o malfunzionamenti del Depuratore, del Sistema di Approvvigionamento Idrico e della Centrale che possono comportare effetti sul regolare esercizio della Centrale.

Le Parti si impegnano a comunicare congiuntamente l'avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione al Ministero delle Attività Produttive, alla Regione Puglia e al Comune di Bari.

Articolo 7 - Durata.

In considerazione degli investimenti e dei costi di gestione previsti, nonché del piano finanziario conseguente, la presente Convenzione ha durata fino alla scadenza dell'affidamento all'AQP della gestione del servizio idrico integrato.

Articolo 8 -Recesso.

AQP ha il diritto di recedere dalla convenzione nel caso in cui, prima della scadenza indicata all'art. 7, per disposizione del Comune di Bari o di altra Autorità dovesse provvedere al definitivo fermo dell'impianto o a dismetterne la gestione, senza che Energia possa richiedere, al riguardo, alcun indennizzo e/o risarcimento.

AQP verificherà la possibilità di recedere dalla convenzione nell'ipotesi in cui venisse imposta, da Autorità competente, una diversa destinazione dei reflui licenziati dal depuratore di Bari Ovest, dopo avere preso atto degli esiti definitivi delle eventuali azioni anche giudiziarie intraprese da Energia avverso i predetti provvedimenti, nelle cui more è sospesa l'efficacia della presente Convenzione.

Articolo 9 - Risoluzione della Convenzione.

E' facoltà di AQP chiedere la risoluzione della presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

- stato di insolvenza di Energia;
- grave inadempimento agli obblighi imposti dalla presente Convenzione;
- danni rilevanti al depuratore direttamente o indirettamente derivanti dall'esecuzione della presente convenzione che compromettano la regolare esecuzione di quest'ultima;
- nel caso in cui venga meno la gestione dell'impianto di depurazione Bari Ovest da parte di AOP

La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva dovrà, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione degli addebiti a mezzo lettera raccomandata A.R., con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30 per controdeduzioni.

Articolo 10 - Foro competente.

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e lo scioglimento della presente convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva e non derogabile del Giudice Ordinario presso il Foro di Bari.

Articolo 11 - Spese contrattuali

Le spese tutte relative alla stipula della presente Convenzione saranno a totale carico di Energia.

5

Articolo 12 - Ulteriori disposizioni

Tutte le fattispecie non regolamentate e non previste dal presente accordo saranno disciplinate al momento della presentazione del progetto esecutivo, di cui alla nota del Ministero delle Attività Produttive n. 15696 del 27/09/2005, e delle relative autorizzazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c. le parti contraenti approvano e sottoscrivono specificamente per iscritto le clausole di cui agli articoli 4, 8, 9, 10 e 12.

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Energia Modugno S.p.A.

Massimo Orlandi)

Bori 18. XI. 05